

Cap. IX

L'INTERDIZIONE E' ANCORA APPLICABILE?

SOMMARIO

- 9.1. Qual è la differenza tra l'AdS e le vecchie misure di protezione (interdizione e inabilitazione)?
- 9.2. A seguito dell' entrata in vigore della riforma sull'AdS, l'interdizione e l'inabilitazione sono ancora operanti? E se sì, in quali casi?
- 9.3. Dopo la riforma del 2004, interdizione e inabilitazione sono cambiate?
- 9.4. Il fatto che esista oggi l'AdS è motivo sufficiente, in se stesso, per domandare e ottenere la revoca dell'interdizione (o dell'inabilitazione?)
- 9.5. La totale incapacità di intendere e di volere (abituale infermità di mente) giustifica, di per sé, un ricorso alla misura dell' interdizione ?
- 9.6. Un procedimento di interdizione (o di inabilitazione) potrebbe concludersi, infine, con l' attivazione dell'AdS, a favore dell'interdicendo?
- 9.7. Come può aver luogo, tecnicamente, il passaggio dall'interdizione (o dall'inabilitazione) all'AdS ?
- 9.8. Potrebbe il beneficiario dell'AdS venire, un certo punto, interdetto?
- 9.9. Il giudice tutelare il quale, nell'ambito della gestione di una tutela o di una curatela, constati il sopravvenuto venir meno delle condizioni applicative della vecchia misura di protezione, come dovrà operare?
- 9.10. In caso di contemporanea pendenza (a) di un procedimento per interdizione e (b) di un procedimento per l'istituzione dell'AdS, che cosa succederà?
- 9.11. Qualora si renda necessario provvedere ad un'alienazione immobiliare, nell'interesse di un soggetto totalmente incapace di intendere e di volere, occorrerà far capo all'interdizione?
- 9.12. Se vengono meno le condizioni di esercizio della curatela, come deve operare il g.t. ?

9.1. Qual è la differenza tra l'AdS e le vecchie misure di protezione (interdizione e inabilitazione)?

L'amministrazione di sostegno poggia su una filosofia di fondo opposta rispetto quella del vecchio sistema di protezione, vale a dire:

- non già una misura mortificante, oppressiva; e tanto meno una risposta calata dall'alto, svilente la dignità dell'individuo, orientata alla salvaguardia dei soli interessi patrimoniali (specie di terzi);

- tutt'al contrario, una protezione da accordare con le minori limitazioni possibili della capacità d'agire della persona, mirante a valorizzare e a incoraggiare, in ogni momento, le residue abilità e potenzialità della stessa.

Varie, nei dettagli statuari, le peculiarità del neo-strumento rispetto agli istituti tradizionali. Spiccano in particolare:

(a) L' idoneità dell'AdS ad assicurare un intervento ad amplissimo raggio, relativamente ai *soggetti presidiabili*. Destinatari da individuare - come già visto - non solo fra le persone che versano in pessime condizioni di salute, ma pure tra i soggetti che stanno "così così": non

abbastanza male da meritare, cioè, l'affronto di soluzioni difensive estreme, ma neanche abbastanza bene da potersela cavare sempre da soli.

Oltre dunque alla cd. 'clientela pesante' - ossia alle persone che soffrono di un' infermità abituale di mente - anche tutti coloro che mostrano di incontrare scogli, più o meno gravi e continui, nel fronteggiamento delle incombenze quotidiane, grandi e piccole (ammalati, anziani della quarta età, tossicodipendenti, alcolisti, *borderline*, disabili fisici e sensoriali, individui con disturbi marcati del carattere, epilettici, analfabeti cronici, abbruttiti sociali, giocatori d'azzardo, spendaccioni irriducibili, misantropi patologici, in certi casi immigrati, carcerati, *homeless*, etc.) ;

(b) L'estrema *flessibilità* sul piano rimediale. La propensione cioè dell'AdS a modularsi secondo le esigenze dell'interessato, con una vasta rosa di assetti possibili, sul piano tecnico/disciplinare: dal modello dell' "assistenza" (contratti da stipulare a doppia firma), a quello della "rappresentanza" (l'AdS può agire anche da solo, sostitutivamente); fino all'esito - limitatamente ai casi in cui ciò si renda necessario - di un'eventuale "incapacitazione" o "disabilitazione" negoziale, stabilita nell'esclusivo interesse dell'amministrato, in relazione ad uno o a determinati gruppi di atti o di operazioni.

Con tutte queste articolazioni - aggiungiamo - impiegabili contemporaneamente entro il decreto giudiziale (quando occorra): ciascuna rispetto a questa o a quella branca di attività, di tipo personale o patrimoniale. E con la costante possibilità per il g.t. di variare e riplasmare man mano - nel corso del tempo, a seconda delle circostanze, per questo o quel dettaglio - la combinazione difensiva messa a punto inizialmente (è ben nota, a tale riguardo, l'immagine del "vestito su misura").

(c) L'opera di continuo vaglio e monitoraggio, che è affidata al giudice tutelare, rispetto a ogni intervento/aggiustamento che si consigli.

Il che farà sì che - a differenza di quanto avviene con l'interdizione (il cui fascicolo, una volta pronunciata la sentenza, finisce sostanzialmente nel dimenticatoio) - la pratica relativa a quella persona rimanga sempre "*aperta*" sul tavolo del magistrato, suscettibile di essere modificata mese per mese, al limite settimana per settimana.

(d) La snellezza della procedura - a cominciare dal momento dell'attivazione in giudizio: con un accesso formale che si presenta quantomai facilitato, rapido; nonché (per i fascicoli delle AdS già aperte) con la garanzia di una minuziosa sorveglianza, da parte del g.t., circa l'operato dell'amministrato di sostegno.

9.2. A seguito dell' entrata in vigore della riforma sull'AdS, l'interdizione e l'inabilitazione sono ancora operanti? E se sì, in quali casi?

Ufficialmente l'interdizione e l'inabilitazione sono presenti ancor oggi, entro il codice civile, quali misure a presidio di coloro che difettino - in tutto o in parte - di autonomia. La logica e la dimensione in cui il legislatore le ha relegate, tuttavia, appaiono ormai di netta *marginalità*.

Ciò si coglie, anzitutto, nella nuova formulazione dell'art. 414 c.c.: la possibilità dell'interdizione (e dell'inabilitazione) figura ammessa, dal legislatore, soltanto allorché non vi sia altro modo per assicurare adeguata protezione all'interessato. Si tratta, visibilmente, di un'ottica assai diversa da quella precedente (dell'anno 1942, rimasta in vigore fino al 2004), ove nella sottrazione della capacità di agire, ad opera del sistema, veniva prospettato il destino automatico e ineluttabile per ogni infermo abituale di mente.

Resta da vedere se vi siano oggi - e quali siano le - fattispecie, pur residuali, in cui far capo a una messa in campo dell'interdizione (o dell'inabilitazione), piuttosto che a un utilizzo della nuova misura.

E' un punto su cui la Cassazione, ricordiamo, è intervenuta di recente in maniera esplicita.

La S.C. ha sottolineato, in particolare, che a giustificare il ricorso all'interdizione, di qui in poi, non sarà (più) tanto un riscontro della condizione psichica del soggetto, in quanto tale, un accertamento inerente cioè alla gravità/cronicità - maggiore o minore - del disturbo clinico. Decisiva riuscirà, piuttosto, una considerazione per il tipo di incarichi gestionali da affidare al vicario (nei casi non particolarmente ardui o spinosi l'interdizione sarà senz'altro improponibile), e per il rischio di inconvenienti sanitari o esistenziali da scongiurare in concreto (soltanto pericoli marcati di autodistruzione giustificerebbero, ormai, le conclusioni più drastiche).

In altri termini: un approdo alla vecchia coppia di istituti codicistici (all'uno o all'altro dei due) dovrà, secondo quanto ha stabilito la Suprema Corte, intendersi come *extrema ratio* per il diritto privato, immaginabile unicamente:

- ove si tratti di intervenire, a fini di supporto, con riguardo a iniziative giuridico/patrimoniali di notevole (eccezionale) delicatezza contabile o finanziaria;
- o quando occorra, comunque, scongiurare il pericolo che il soggetto compia, nell'immediato, atti gravemente pregiudizievoli per sé; e sempreché la misura più rigida (attenzione) risulti la sola in grado di fronteggiare con successo azzardi simili.

Laddove, pertanto, l'AdS si annunci come risposta idonea ad esaudire congruamente i bisogni di aiuto e difesa - il che, diciamo subito, andrà riconosciuto nella quasi totalità dei casi, grazie anche alle risorse disciplinari che figurano oggi a disposizione del g.t. (cfr., in particolare l'ultimo comma dell'art. 411 c.c.: un divieto a sposarsi o a donare non sarà più o meno solido, nel sistema, secondo che a prevederlo sia il legislatore, oppure il giudice!), diventa impossibile approdare alle vecchie misure oppressive.

Val la pena ricordare, inoltre, come giaccia attualmente all'esame del Parlamento - seppure in fase iniziale dell'*iter* di discussione - un disegno di legge che è volto all'abrogazione nominale e definitiva, e, dunque, alla cancellazione dall'ordinamento giuridico dell'interdizione e dell'inabilitazione (il testo de progetto è leggibile in www.personaedanno.it).

9.3. Dopo la riforma del 2004, interdizione e inabilitazione sono cambiate?

Sulla carta - potrebbe dirsi - le vecchie misure sono state qua e là ammorbidite.

Ciò si coglie in particolare:

(a) nell'aggiustamento apportato, dal legislatore, all'art. 414 c.c.: dal quale si è eliminata - con riguardo agli stessi malati di mente abituali - ogni indicazione circa l'ineluttabilità di un approdo all'interdizione; e nel quale figura, ora, precisato che la via dell'incapacitazione sarà ammissibile in un unico caso, ossia allorquando tale durezza appaia "necessaria" per garantire una piena salvaguardia dell'interessato;

(b) nell'indicazione - aggiunta *ex novo* nell'art. 427 c.c. - secondo cui la sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o i successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possono abilitare l'interdetto al compimento di taluni atti di ordinaria amministrazione (e, per l'inabilitato, anche atti di straordinaria amministrazione) in via autonoma, cioè senza l'assistenza, rispettivamente, del tutore e del curatore;

(c) nell'attribuzione alla persona interdetta o inabilitata della facoltà di proporre *essa stessa*, in via diretta, il ricorso per l'istituzione dell'AdS (art. 406 c.c.).

Di fatto però - sottolineiamo - l'individuo che venga oggi interdetto continuerà, per lo più, a trovarsi privato di ogni stilla di sovranità gestionale (così anche a scorrere le sentenze di interdizione, di questi ultimi anni, da cui emerge come quegli addolcimenti statuari siano sempre rimasti in effetti, nelle indicazioni dei tribunali, lettera morta), e a subire lo stigma di uno svuotamento pressoché integrale delle prerogative essenziali, nonché una seria compromissione della propria dignità (neanche se volesse un Tribunale potrebbe decidere,

oggi, che quel certo interdetto possa però sposarsi, fare testamento, riconoscere un figlio, etc.).

9.4. Il fatto che esista oggi l'AdS è motivo sufficiente, in se stesso, per domandare e ottenere la revoca dell'interdizione (o dell'inabilitazione?)

Sì, indubbiamente.

Come è stato ben chiarito in talune sentenze di merito (Trib. Bologna, 19 settembre 2007; Trib. Trieste, 29 settembre 2006; Trib. Bologna, 26 luglio 2006; Trib. Chiavari, 23 maggio 2006), già il fatto che nell'ordinamento campeggi, attualmente, un istituto "moderno" e "umano" come l'amministrazione di sostegno, costituirà motivo di sicura revoca per l'interdizione (o l'inabilitazione) eventualmente in corso – ogniqualvolta emerga che provvedimento così estremi, se il sistema avesse conosciuto altre vie d'uscita, non sarebbero mai stati assunti.

In sostanza, la stessa esistenza della figura che è al centro della l. 6/2004 è (stante l'innovativa filosofia su cui questa si regge) circostanza che obbligherà al *riesame*, alla luce del nuovo sistema di protezione, di una vicenda e fattispecie già precedentemente definita.

9.5. La totale incapacità di intendere e di volere (abituale infermità di mente) giustifica, di per sé, un ricorso alla misura dell'interdizione ?

Per nulla affatto.

E' stato ben chiarito, dalla Corte di Cassazione, che la scelta dell'interdizione *non* può mai essere giustificata dall'intensità *e/o gravità* della sofferenza mentale, dal rilievo cioè di quanto la persona sta psichicamente male: i parametri del sistema sono ormai cambiati (si vedano le osservazioni svolte al riguardo *retro*, in questo Cap., § 9.2.).

9.6. Un procedimento di interdizione (o di inabilitazione) potrebbe concludersi, infine, con l'attivazione dell'AdS, a favore dell'interdicendo?

Sì, il giudizio di interdizione (come pure quello di inabilitazione) può senz'altro concludersi con il rigetto dell'istanza primigenia, e con la trasmissione degli atti al giudice tutelare, per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno.

Tale esito sarà non solo possibile, ma altresì *raccomandabile* - quale sbocco ordinario, sottolineiamo, di ogni procedimento di interdizione (e di inabilitazione).

Così, secondo quanto prevede l'art. 418, 2° co., c.c., il giudice dell'interdizione potrà disporre via via – d'ufficio o su domanda di parte – la trasmissione degli atti al giudice tutelare, per la nomina dell'amministratore di sostegno. In tal caso, il medesimo giudice dell'interdizione (o dell'inabilitazione) sarà ammesso ad assumere, a titolo provvisorio, provvedimenti urgenti per la cura della persona, qualora ciò si renda necessario.

9.7. Come può aver luogo, tecnicamente, il passaggio dall'interdizione (o dall'inabilitazione) all'AdS ?

Si tratta di agire in una duplice direzione:

- depositando, presso l'ufficio del giudice tutelare, ricorso per l'attivazione dell'AdS, e, contestualmente,
- inoltrando al tribunale la domanda di revoca della vecchia misura incapacitante.

L'iniziativa, sottolineiamo, potrà essere assunta dallo stesso diretto interessato, nonostante lo *status* di interdetto o di inabilitato.

Va tenuto presente, ad ogni modo, che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno diverrà efficace soltanto dopo la revoca formale dell'interdizione (o dell'inabilitazione); e, precisamente, dopo che sia stata pubblicata (cioè depositata presso la cancelleria del tribunale) la sentenza che quella revoca dispone.

Ecco perché il 2° comma del medesimo art. 406 c. c. aggiunge che, quando il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno riguardi una persona interdetta o inabilitata, occorre presentare congiuntamente *istanza di revoca* di detta misura al giudice competente.

Sottolineiamo ancora: benché la necessità del doppio binario (g.t. e tribunale) complichino il sistema di liberazione dell'interdetto, e dell'inabilitato, rispetto alle vecchie tagliole, la legge contempla in proposito un'agevolazione: prevedendo che il tribunale, all'atto stesso della revoca dell'interdizione (o dell'inabilitazione), possa disporre – d'ufficio o su istanza di parte – la trasmissione degli atti al g.t. per l'attivazione dell'amministrazione di sostegno. In tal caso, il tutore cesserà dalle funzioni dopo la nomina dell'AdS, anche provvisorio, da parte del g.t.

9.7. Potrebbe il beneficiario dell'AdS venire, un certo punto, interdetto?

In teoria sì, essendo tale possibilità contemplata espressamente nell'ultimo comma dell'art. 413 c.c.. Si tratta però di un'eventualità assai remota.

Questo ipotetico 'salto all'indietro' sarà, infatti, ammissibile soltanto qualora l'AdS si riveli inidonea, sulla carta, a realizzare la piena protezione dell'amministrato; eventualità che si presenta (occorre dire) alquanto *improbabile*, in considerazione dell'estrema flessibilità e potenzialità applicativa che contraddistingue il nuovo strumento – tenuto conto, in particolare, dell'attitudine dell'AdS ad applicarsi fruttuosamente anche a situazioni di estrema gravità e complessità.

Comunque sia: verificandosi quella (ipotetica) evenienza, il g.t. informerà il pubblico ministero, affinché venga dato avvio al procedimento di interdizione. L'AdS cesserà poi con la nomina, nell'ambito del giudizio di interdizione (o di inabilitazione), di un tutore o curatore provvisorio, ovvero con la sentenza definitiva di interdizione o di inabilitazione.

9.9. Il giudice tutelare il quale, nell'ambito della gestione di una tutela o di una curatela, constati il sopravvenuto venir meno delle condizioni applicative della vecchia misura di protezione, come dovrà operare?

La soluzione si trova esposta nell'art. 429, 2° co., c.c.

Il g.t. deve vigilare, costantemente, per accertare che la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione sia ancora attuale - con l'obbligo di informare il pubblico ministero nel caso in cui emerga essere, detta causa, venuta meno.

L'assolvimento di detto obbligo di informativa farà sì, poi, che il *p.m. stesso* debba dare impulso al procedimento per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, e per l'istituzione dell'AdS.

Considerato, d'altra parte, che la revoca della vecchia misura di tutela – sempre ai sensi dell'art. 429 c.c. – può essere domandata su iniziativa dello stesso tutore (o del curatore), occorre concludere che il g.t. potrà, contemporaneamente all'informativa (obbligatoria) al p.m., invitare il tutore (o il curatore) a formulare domanda di istituzione dell'AdS.

9.10. In caso di contemporanea pendenza (a) di un procedimento per interdizione e (b) di un procedimento per l'istituzione dell'AdS, che cosa succederà?

Va detto, anzitutto, che la contemporanea pendenza dei due procedimenti non è circostanza tale da comportare - di per sé - l'inammissibilità del ricorso per l'attivazione dell'AdS.

Il g.t. non potrà procedere, comunque, alla nomina dell'Amministratore di sostegno sino a quando non possa escludersi che il processo pendente dinanzi al Tribunale perverrà alla sentenza d'interdizione. In sostanza, occorrerà *soprassedere* alla nomina dell'amministratore di sostegno fino alla definizione del giudizio di interdizione (in tal senso, Trib. Roma, 9 novembre 2005, www.personaedanno.it).

Si è affermato ad ogni modo che - una volta promosso il giudizio di interdizione, ma non ancora nominato il giudice istruttore - il giudice tutelare potrà ben procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno, al fine di assicurare al beneficiario il compimento delle attività indispensabili alla sua sussistenza e cura; salva la successiva revoca dell'AdS, nell'eventualità che l'altro procedimento si concludesse con la pronuncia di interdizione (Trib. Messina, 23 agosto 2005).

9.11. Qualora si renda necessario provvedere ad un'alienazione immobiliare, nell'interesse di un soggetto totalmente incapace di intendere e di volere, occorrerà far capo all'interdizione?

Certamente no.

L'amministrazione di sostegno appare pienamente idonea, quale risorsa disciplinare, anche in una fattispecie quale quella descritta: l'*autorizzazione* all'alienazione dell'immobile verrà data qui *dal g.t.*, con tutte le garanzie del caso (la realtà è che, quando a decidere è il Tribunale, come nel caso di interdizione, vi è pur sempre un unico giudice che effettua - in concreto - le operazioni di vaglio e controllo: gli altri membri del collegio si limitano, di solito, a sottoscrivere automaticamente quanto il primo suggerisce; nessun serio vaglio sostanziale in più, insomma!).

9.12. Se vengono meno le condizioni di esercizio della curatela, come deve operare il g.t. ?

Spetta al g.t. informare il p.m. circa il sopravvenuto venir meno della causa dell'inabilitazione; e invitare poi il medesimo, se del caso, a domandare l'attivazione dell'Amministrazione di sostegno (in tal senso, si veda Trib. Roma, 15 marzo 2005).